

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORENNI

Cosa fare in caso di sottrazione del minore italiano sia illecitamente trasferito in Ungheria

In caso di sottrazione del minore italiano in Ungheria, ossia nel caso in cui un minore venga illecitamente trasferito dall'Italia in Ungheria, vengono applicate le disposizioni della Convenzione dell'Aja il 25 ottobre 1980 sugli Aspetti civili della Sottrazione Internazionale dei minori (di seguito "**Convenzione**"), nonché il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 "*relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000*" (di seguito Regolamento CE), l'Art. 11 del quale formula normative supplementari rispetto alla Convenzione. Secondo l'Art. 4 della Convenzione l'applicazione della stessa cessa allorché il minore compie 16 anni.

Autorità Centrale

Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in analisi, il procedimento relativo al rientro del minore può essere iniziato sia nello **stato della residenza abituale del minore** (Italia), sia qualunque altro stato Contraente.

Di conseguenza, nel caso in cui il minore fosse sottratto dall'Italia in Ungheria, **il procedimento può essere iniziato sia dalle autorità italiane sia dalle autorità ungheresi.**

Ai sensi dell'Art. 6. della Convenzione, l'Autorità Centrale è il **Ministero della Giustizia** Ungherese ed il Ministero della Giustizia d'Italia.

Provvedimenti

Qualora un periodo inferiore ad un anno sia trascorso, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino all'avviamento del procedimento, l'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore. (Art. 12 della Convenzione).

Nel caso in cui, il procedimento venga iniziato davanti all'Autorità Centrale Italiana, l'istanza viene inoltrata dall'autorità italiana alle autorità ungheresi.

Ai sensi dell'Articolo 7 della Convenzione, le Autorità ungheresi, possono prendere i seguenti provvedimenti:

„...In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
- f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.”

Procedimento delle Autorità Centrali

Secondo il prassi, come primo passo l'Autorità vuole prendere il contatto con la persona che sarebbe coinvolto nell'illecito trasferimento del minore in Ungheria secondo l'avvertenza dell'istante e dove il minore prevedibilmente si trova in Ungheria.

Infatti, le Autorità cercano di raggiungere ad una conciliazione amichevole, pertanto le Autorità come primo tentativo debbano inviare una intimazione scritta, richiedendo la consegna volontaria del minore proponendo un interrogatorio personale della persona che detiene il minore.

Procedimento del Tribunale

Il procedimento del Tribunale viene richiesto dall'Autorità Centrale, solo nel caso in cui la persona da loro richiesta non provveda alla consegna volontaria del minore. In questo ultimo caso il procedimento viene svolto presso il Tribunale dei Distretti Centrali di Pest, il quale Tribunale é il tribunale esclusivamente competente in Ungheria, ai sensi dell'Art. 3 comma 2 del Decreto n. 7 del Ministero della Giustizia dell'anno 1988 sull'esecuzione della Convenzione.

Il Tribunale competente é tenuto a decidere sull'istanza, fuori ordine regolare, nell'ambito di un procedimento non giudiziario.

Inoltre, sulla base dell'Art. 11 comma 3 del Regolamento CE il Tribunale é tenuto di prendere una decisione sull'istanza al massimo entro 6 settimane a partire dalla data del deposito del ricorso, **pertanto il procedimento relativo alla sottrazione di minori può essere considerato un procedimento abbastanza veloce ed efficiente.**

Ai sensi dell'Art. 29 della Convenzione in analisi, oltre le possibilità sopracircoscritte, l'istante ha la possibilità di fare valere il proprio diritto, anche direttamente presso il tribunale depositando un atto di citazione o istanza, anche indipendentemente dall'Autorità Centrale.

Il procedimento relativo al rientro del minore (nel caso il minore era portato in Ungheria) pertanto può essere iniziato anche direttamente dall'istante davanti al Tribunale Centrale di Pest; in questo ultimo caso l'Autorità Centrale viene informato senza dizione dal Tribunale, dell'avvio del procedimento.

É molto importante sottolineare che, nel procedimento avviato in base alla Convenzione dell'Aja, **il Tribunale procedente non ha diritto di decidere sulla potestà genitoriale** – le questioni relative alla potestà genitoriale pertanto non possono essere decise in questo

procedimento –, cioè il Tribunale procedente delibera esclusivamente sul trasferimento illecito del minore ed il rientro dello stesso in Italia, in base alle disposizioni della Convenzione.